



As.P.I.

Associazione Parkinson Insubria - Onlus

Via Maspero, 20 - 21100 VARESE

Tel. **327 2937380**

e-mail: info@parkinsoninsubria.org

www.parkinsoninsubria.org

C.F. 95061570123

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 18 MAGGIO 2019

(esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 del D.lgs. 117/2017 e dell'art. 2 del D.lgs. 105/2018)

Oggi 18 maggio 2019 alle ore 14,45, presso la sede del C.V.V. in via Maspero n.20 – Varese, si è riunita in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima del 16 maggio 2019 alle ore 21,30, l'Assemblea ordinaria dei soci.

Sono presenti o rappresentati per delega i Soci:

..... omissis.....

L'Assemblea viene presieduta dal Presidente dell'Associazione Margherita Uslenghi. Funge da Segretario Enrica Ferrario.

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione e la presenza di n. 48 soci su un totale di 89, dichiara l'Assemblea validamente costituita ed apre la discussione sul seguente:

Ordine de giorno:

• Adeguamento dello Statuto alla normativa del D.lgs. 117/2017.

Il Presidente, dopo aver informato l'Assemblea che a seguito della riforma del Codice del Terzo Settore, tutti gli Enti costituiti prima del 03 agosto 2017, (come nel nostro caso), sono tenuti a conformare il proprio Statuto alle disposizioni del nuovo Codice, invita il Consigliere Mario Pennisi, autore dell'attuale statuto dell'Associazione, a prendere la parola per la descrizione e l'analisi tecnica delle modifiche apportate allo Statuto dell'As.P.I. – Varese.

Il consigliere Pennisi, dopo aver fatto un breve cenno alle disposizioni contenute nel D.lgs. 117/2017, mediante l'impianto di riproduzione visiva, sullo schermo esistente nella sala riunione, mostra ai partecipanti gli articoli oggetto di variazioni, evidenziando le modifiche con un colore.

Gli articoli dello Statuto nella nuova versione vengono letti e messi singolarmente ai voti. Con detta procedura vengono approvati all'unanimità i seguenti articoli: 1; 3; 4; 5; 8; 10; 13; 14; 15; 19; 20; 24; 25; 26; 27.

Il Presidente, dopo le votazioni dei singoli articoli modificati, mette ai voti lo Statuto nel suo complesso e nella sua nuova formulazione. L'Assemblea approva all'unanimità.

Esaurito l'argomento all'ordine del giorno, l'Assemblea viene sciolta alle ore 15,45.

In allegato: lo Statuto approvato.

IL PRESIDENTE

Margherita Uslenghi

Margherita Uslenghi

IL SEGRETARIO

Enrica Ferrario

Enrica Ferrario



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI VARESE
13 0 MAR 2019



FIRMA SULLA LEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE
Roberto LEONI

Associazione non a fini di lucro, per l'assistenza e l'informazione sulla malattia di Parkinson

al N° 1173 Serie 34

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Allegato al n° 1173 n° 3

13.0 MAG. 2019



As.P.I.

Associazione Parkinson Insubria - Onlus

FIRMA SULLA CARTA DEL DIRETTORE PROVINCIALE
Roberto LEONI



Via Maspero, 20 - 21100 VARESE

Tel. **327 2937380**

e-mail: info@parkinson-insubria.org

www.parkinson-insubria.org

C.F. 95061570123

STATUTO

Associazione Parkinson Insubria Varese – ODV-ETS

(esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 del D.lgs. 117/2017 e dell'art. 2 del D.lgs. 105/2018)

Allegato al verbale di Assemblea del 18/05/2019

Costituzione – Definizione – Sede

Art. 1. E' costituita con sede in Varese l'Associazione di Volontariato denominata "ASSOCIAZIONE PARKINSON INSUBRIA VARESE – ODV-ETS", con l'acronimo "As.P.I. Varese – ODV-ETS" di seguito in breve "associazione".

"L'acronimo ETS sarà utilizzato solo a partire dall'effettiva assunzione della qualifica da parte dell'Ente".

L'associazione è un Ente del Terzo Settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017 e s.m.i.

In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore, l'associazione indicherà gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'Associazione ha sede in Varese via Paolo Maspero n.20.

La variazione della sede legale, all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e pertanto, potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

Il trasferimento della sede deve essere comunicato, entro 30 giorni agli enti gestori dei Pubblici Registri ove l'Associazione è iscritta.

Art. 2. L'As.P.I. è apartitica, aconfessionale, non ammette discriminazioni di sesso, razza, lingua, nazionalità e svolge la sua attività nell'ambito territoriale delle Regioni della Lombardia e del Piemonte esclusivamente per finalità di solidarietà sociale.

Finalità e attività

Art. 3. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare intende alleviare i disagi delle persone affette dalla malattia di Parkinson, supportandole con servizi socio-sanitari, nonché d'informazione e formazione sulla patologia previste dall'art. 5 comma 1 lettera a) del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 4. L'associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività che vengono elencate a titolo esemplificativo:

- attuare forme di sostegno pratico e psicologico ai parkinsoniani e alle loro famiglie attraverso l'organizzazione di contatti diretti, telefonici, epistolari, convegni, corsi

educativi relativi alla malattia, alla dieta, alla fisioterapia, alla logoterapia, agli ausili domestici, ai consigli generali e specifici per chi assiste i parkinsoniani;

- facilitare e migliorare la socializzazione, mediante l'organizzazione di vacanze terapeutiche e la gestione del tempo libero;

- sensibilizzare l'opinione pubblica, le Autorità politiche, economiche e sanitarie alle problematiche della malattia di Parkinson, diffondendo informazioni sull'evoluzione delle terapie, sulle disabilità connesse alla malattia, sulle necessità e possibilità di interventi, al fine di realizzare strutture e servizi per alleviare i disagi degli ammalati e migliorare la loro qualità di vita;

- curare la formazione teorico-pratica dei volontari;

- curare l'edizione di stampe periodiche e la pubblicazione di manuali educativi e didattici di gestione domestica per i malati di Parkinson e per le loro famiglie;

- raccogliere e ricevere fondi da destinare a tali scopi.

Tutte le sopradescritte attività sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 5 Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà, inoltre, stabilire rapporti di collaborazione con altre associazioni di volontariato, aderire ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Durata

Art. 6. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato, salva comunque ogni diversa deliberazione dell'Assemblea.

Soci

Art. 7. Possono diventare soci dell'Associazione, tutti i soggetti che ne condividono gli obiettivi e le strategie operative.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale.

L'ammontare della quota è stabilita di anno in anno dal Consiglio Direttivo (*Organo di Amministrazione*).

Art. 8. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo che deciderà sull'accoglimento o sul rigetto della stessa entro 30 giorni dal ricevimento. La richiesta si intende tacitamente accettata se, entro tale termine, il Consiglio Direttivo non comunichi all'interessato il rigetto della domanda con la specificazione dei motivi. In questo caso l'aspirante socio ha la facoltà, entro 60 giorni, di fare ricorso all'assemblea che deciderà nel corso della sua prima riunione.

Art. 9. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso. Il recesso ha efficacia con effetto immediato per motivata giusta causa e dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica da parte del socio.

Art. 10. La qualità di socio si perde per:

- a) morte;
- b) morosità nel pagamento della quota sociale;
- c) dimissione scritte;
- d) esclusione.

Perdono la qualità di socio per *esclusione* coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazioni di norme statutarie e/o regolamenti interni e coloro che ricoprendo cariche elettive, senza adeguata ragione, si mettono in condizione di inattività prolungata.

La perdita di qualità di socio nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte dell'Assemblea, nella sua prima riunione utile.

Entro **60** giorni dalla comunicazione del provvedimento di esclusione, il socio escluso può fare ricorso all'Assemblea.

Art. 11. Il socio ha il diritto di essere informato su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare, con diritto di voto, alle assemblee, di essere eletto alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato.

Art. 12. Il socio ha l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti e di osservare le delibere degli organi associativi:

Le prestazioni liberamente e volontariamente effettuate dal socio, in relazione all'attività dell'Associazione, sono rese a titolo gratuito.

Non costituisce retribuzione il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nello svolgimento dell'attività associativa.

Strutture

Art. 13. Possono essere costituite altre realtà associative As.P.I. che di regola, adottano la stessa denominazione e lo stesso statuto.

Ogni Associazione è dotata di piena autonomia patrimoniale, sostanziale e processuale.

Ogni Associazione è rappresentata, di fronte ai terzi ed in giudizio, dal Presidente del proprio Consiglio Direttivo.

Ogni Associazione intrattiene rapporti con gli Organi della pubblica amministrazione, con le Autorità politiche, economiche e sanitarie esclusivamente al proprio livello.

Nel caso che in una Provincia esista solo una realtà As.P.I., la stessa rappresenta l'Associazione anche a livello Provinciale.

Delle obbligazioni contratte dall'Associazione, in violazione delle norme di legge, di Statuto e di Regolamento associativi, rispondono in solido i membri del Consiglio Direttivo, con esclusione degli assenti e dei dissenzienti.

E' escluso qualsiasi vincolo di solidarietà passiva tra le varie strutture associative.

Ciascuna Associazione dispone di un patrimonio proprio composto da beni mobili ed immobili provenienti da acquisti, donazioni, oblazioni, lasciti o eredità, contributi erogati da Enti pubblici e privati.

Organi

Art. 14. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo (*Organo di Amministrazione*);
- c) il Presidente.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite. I componenti gli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione ma solo, quanto previsto e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo, il rimborso delle spese sostenute in relazione alla carica.

L'Assemblea

Art. 15. L'Assemblea dell'Associazione, ad ogni livello, è ordinaria e straordinaria. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale.

L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente su delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Possono essere, altresì, convocate ad iniziativa di un decimo dei soci.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno che deve essere fatto pervenire ai soci almeno dieci giorni prima ed affisso nella segreteria della sede.

Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione almeno sette giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Per la validità dell'Assemblea, in prima convocazione, è necessaria la presenza della maggioranza degli aventi diritto.

In seconda convocazione che deve essere stabilita non prima che siano trascorse 24 ore, l'Assemblea si considera validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti di persona o per delega e delibera a maggioranza dei presenti.

Ciascun aderente può essere latore fino ad un massimo di tre deleghe.

Hanno diritto al voto i soci in regola con la quota associativa alla chiusura dell'esercizio sociale.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto al voto.

L'Assemblea Ordinaria:

- a) discute e delibera sui bilanci consuntivo, preventivo e sulla relazione che li accompagna;
- b) definisce il programma generale annuale di attività;
- c) elegge i componenti del Consiglio Direttivo;
- d) discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
- e) decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell'art. 10;
- f) discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- g) delibera su quanto lo Statuto dichiara di competenza delle Assemblee.

Se l'Assemblea non approva il bilancio, il Consiglio Direttivo decade. In tale caso l'Assemblea nomina un Commissario per il disbrigo dell'ordinaria amministrazione fino alla elezione del nuovo Consiglio Direttivo che dovrà avvenire con la prima assemblea annuale utile.

L'Assemblea ha, inoltre, la facoltà di nominare un loro rappresentante per il controllo della regolare tenuta delle scritture contabili, la corrispondenza delle entrate e delle uscite con le rispettive documentazioni e lo stato di cassa dell'Associazione.

Per l'*Assemblea straordinaria* si applicano le norme previste in merito dal Codice Civile Titolo II, Capo II, (artt. 20 – 21).

E' considerata straordinaria l'Assemblea che abbia all'ordine del giorno le modifiche statutarie, nonché l'estinzione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Il Presidente del Consiglio Direttivo presiede le Assemblee ed nel caso di suo impedimento o assenza sarà sostituito dal Vice Presidente. In assenza o impedimento anche di questi l'Assemblea sarà presieduta da un Consigliere espresso dal Direttivo.

Il voto, di norma è palese. Il voto per le elezioni delle cariche sociali avviene a scrutinio segreto; tuttavia l'Assemblea può deliberare diversamente.

Consiglio Direttivo

Art.16. Il *Consiglio Direttivo* è composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici membri i quali restano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

Al Consiglio Direttivo spettano i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione e pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente e lo revoca;
- elegge tra i propri componenti uno o due vice presidenti e li revoca;
- nomina il tesoriere e il segretario;
- nomina i componenti del Comitato Scientifico;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;

- predisporre il programma annuale di attività;
- presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione, il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso da cui devono risultare i beni, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche, nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine all'esclusione dei soci come da art. 10.

Nell'ipotesi venga a mancare in modo irreversibile uno o più amministratori, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita o inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente mediante comunicazione almeno cinque giorni prima della data di riunione.

Il Consiglio Direttivo sarà, inoltre, convocato quando almeno un terzo dei consiglieri ne facciano richiesta scritta, con la segnalazione degli argomenti che ritengono debbano essere trattati.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri eletti.

Di tutte le riunioni, il Segretario curerà la stesura del verbale.

Il Presidente

Art. 17. Il *Presidente* è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E' autorizzato a riscuotere somme di ogni natura e a qualsiasi titolo ed a rilasciarne quietanza.

Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, in qualsiasi grado e giudizio. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci, con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

Nei casi di oggettiva necessità, può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere

Art. 18. Il *Tesoriere* è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione, inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni

assunte dal Consiglio. Al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire ed estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, depositi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente, per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 19. Il *Segretario* è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia: Egli è, altresì, responsabile del trattamento dei dati personali di cui al D.lgs. n.101/2018 (Regolamento Europeo GDPR 679/2016).

Organismo Tecnico

a) Il Comitato di Coordinamento

Art. 20. Il *Comitato di Coordinamento* è una struttura tecnica formata dai Presidenti e Vice Presidenti dell' As.P.I. Varese e delle altre As.P.I. delle Regioni Lombardia e Piemonte.

I Compiti del Comitato di Coordinamento sono:

- *promuovere e sviluppare l'attività di coordinamento tra le As.P.I.;
- *stabilire rapporti di collaborazione, di interscambio e di informazioni scientifiche con associazioni italiane e estere che si occupano della patologia del parkinson;
- *ricercare l'unità, di azione prima ed associativa poi, con le altre realtà del volontariato impegnate a supportare i Parkinsoniani ed i loro familiari.

Il Comitato di Coordinamento è convocato, almeno una volta l'anno, dal Presidente As.P.I. di Varese.

Organismo Scientifico

b) Il Comitato Scientifico

Art. 21. Il *Comitato Scientifico* è l'organismo di consulenza per l'approccio interdisciplinare alla malattia a favore dei pazienti affetti dalla malattia di Parkinson ed ha una funzione di coordinamento dell'attività scientifica dell'Associazione. Ha, pertanto, la facoltà di indicare al Consiglio Direttivo i progetti da sostenere, nonché proporre e coordinare riunioni scientifiche e seminari sulla malattia.

Art. 22. Il Comitato Scientifico è costituito da medici e da altri professionisti qualificati del settore, come psicologo, terapeuta della riabilitazione, logopedista ecc. che presteranno la loro opera a titolo gratuito. La nomina dei componenti il Comitato Scientifico è effettuata dal Consiglio Direttivo. La durata della nomina, rinnovabile, coincide con il mandato triennale del Consiglio Direttivo.

Il Comitato Scientifico nomina fra i suoi componenti un coordinatore il quale avrà anche funzioni di referente nei rapporti con l'Associazione.

Esercizio sociale

Art. 23. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro il mese di aprile successivo a quello di chiusura dell'anno sociale i soci saranno convocati in Assemblea Ordinaria per l'approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo.

Libri sociali

Art. 24. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione

I verbali delle Assemblee e dell'Organo di Amministrazione (*Consiglio Direttivo*) devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste da un regolamento interno.

Risorse economiche

Art. 25. Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate:

- a) quote sociali
- b) contributi pubblici;
- c) contributi privati;
- d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- e) rendite patrimoniali;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- h) rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
- i) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D.lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- j) altre entrate espressamente previste dalla legge;
- k) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato per il conseguimento delle finalità istituzionali e in nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci, nemmeno in forma indiretta.

Scritture contabili

Art. 26 Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.lgs. n. 117/2017.

Estinzione dell'Associazione e devoluzione dei beni

Art. 27. L'estinzione o scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 15 del presente statuto.

In caso di estinzione, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività e salva diversa disposizione prevista dalla legge, verrà devoluto ad altre Organizzazioni di Volontariato – ODV - operanti in identico o analogo settore, o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, con le modalità di cui all'art. 9(nove) del Codice del Terzo Settore.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci, nemmeno in forma indiretta.

Norma finale

Art. 28. Lo Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non espressamente previsto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

IL PRESENTE STATUTO, COORDINATO CON LA NORMATIVA DEL D.lgs. 117/2017, SOSTITUISCE L'ALLEGATO N.1 ALL'ATTO COSTITUTIVO REGISTRATO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI VARESE IL 23 APRILE 2007 AL N° 2834 SERIE3^